

X Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa

**Unità Dirigenziale
Assemblea**

SEDUTA CONSILIARE
16 Novembre 2015

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>

13/11/2015
NOTIZIA RIFATTO
SILVIA CIMINO
J.S.



Consiglio Regionale della Campania

VII Commissione Consiliare

Ambiente, Energia, Protezione Civile

Prot. n. 209 del 13/11/2015

Al Presidente del Consiglio Regionale

Al Presidente I Commissione Consiliare

Al Presidente II Commissione Consiliare

Al Presidente IV Commissione Consiliare

E.p.c. Al Direttore Generale Attività Legislativa

Al Capo Gabinetto Consiglio Regionale

LORO SEDI

**Oggetto: D.d.L. "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'ente idrico
Campano" Reg. Gen. 54 – ESAME-
Ad iniziativa della Giunta Regionale – Presidente De Luca – Vice Presidente
Bonavitacola.**

Si comunica che la VII Commissione Consiliare permanente, nella seduta
dell'12/11/2015 :

- promosso il procedimento di consultazione e di audizioni previsto dall'art. 50 del Regolamento interno;
- esaminato il testo del provvedimento in oggetto e gli emendamenti presentati;

ha deciso, a maggioranza dei presenti, con l'astensione dei componenti dei gruppi di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Caldoro Presidente e con il voto contrario del gruppo 5 Stelle, di licenziare favorevolmente il testo, che si allega, così come modificato.

La Commissione, ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del Regolamento interno ha nominato quale relatore in Aula il Presidente Gennaro Oliviero.

Allegato n.1 :

**Testo P.d. L.: "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'ente idrico
Campano" Reg. Gen. 54 – ESAME-**

**IL PRESIDENTE
Gennaro Oliviero**



13/11/15
J.S. Amabile

Disegno di legge
“Riordino del servizio idrico integrato e istituzione dell’Ente Idrico Campano”

EMENDATO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e principi generali

1. La Regione Campania riconosce che l'acqua è un bene collettivo di origine naturale, che va tutelato ed utilizzato prioritariamente per le occorrenze della vita umana, nel rispetto degli altri bisogni della flora e della fauna presenti nel territorio regionale e dei diritti inviolabili spettanti alle generazioni future per la fruizione di un integro patrimonio ambientale.
2. La presente legge detta norme in materia di servizio idrico integrato per:
 - a) individuare l'ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - b) riordinare la disciplina regionale del servizio idrico integrato e di quella concernente la tutela della risorsa idrica, nei limiti della competenza regionale;
 - c) definire la disciplina transitoria per garantire la continuità del sistema.
3. Il servizio idrico integrato è gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e leale cooperazione con enti locali, nonché nel rispetto degli esiti del referendum del 2011.
4. La Regione Campania e gli enti locali del territorio regionale perseguono il bilanciamento fra offerta e domanda idrica per uso civile, nel rispetto ecocompatibile con gli altri usi produttivi e ambientali. Riconoscono che la disponibilità e l'uso dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani a tutti gli abitanti della Regione costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.
5. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
6. Per conseguire gli obiettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, la Regione Campania:
 - a) assicura l'approvvigionamento dell'acqua;
 - b) tutela il diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero quale condizione essenziale per la vita umana;
 - c) tutela la corretta utilizzazione delle risorse idriche secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo, ivi compreso l'uso irriguo, anche attraverso la promozione della realizzazione ed uso di reti duali. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche sono sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità e gli equilibri dell'ecosistema;
 - d) favorisce il riutilizzo delle acque, nel rispetto dei parametri fisici, chimici e microbiologici, secondo le norme vigenti e sulla base dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili.



Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) *Sistema idrico integrato*, l'insieme delle fonti naturali, infrastrutture civili, impianti tecnologici e relativi modelli gestionali di cui si compone il ciclo integrato delle acque in ambito regionale;
- b) *Servizio idrico integrato* l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura, depurazione e riutilizzo delle acque reflue;
- c) *Ambito territoriale ottimale*, la dimensione territoriale regionale per lo svolgimento delle funzioni di governo attribuite all'Ente idrico campano;
- d) *Ente idrico campano* o *Ente idrico*, l'ente di governo regionale, rappresentativo degli enti locali della regione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale identificato;
- e) *Ambito distrettuale*, la dimensione territoriale al cui livello sono individuati i soggetti gestori ai sensi dell'articolo 147, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- f) *Piano d'ambito regionale*, strumento di pianificazione e programmazione degli interventi relativi al Ciclo Integrato delle acque su scala regionale;
- f1) *Piano d'ambito distrettuale*, strumento di pianificazione e programmazione degli interventi su scala distrettuale e costituisce la base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione allegato al disciplinare del contratto con il gestore;
- g) *Tariffa*, corrispettivo del servizio idrico integrato *predisposta* secondo quanto previsto dal metodo tariffario definito dall'AEEGSI e composta dalla somma delle seguenti componenti:
 - 1) *Tariffa d'ambito*, la tariffa di base, predisposta dall'Ente Idrico Campano, al fine della redazione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 quale componente della tariffa perequata a livello regionale, da applicarsi all'utenza previa eventuale integrazione dell'Ambito distrettuale, in conseguenza delle indicazioni del Piano d'ambito, così come integrate dal Piano d'ambito distrettuale;
 - 2) *Tariffa di distretto*, la tariffa conseguente al Piano economico finanziario di distretto come corrispettivo del servizio idrico integrato. E' composta dalla tariffa base oltre le eventuali integrazioni necessarie in ambito distrettuale in rispondenza dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- i) *Infrastrutture strategiche*, grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale, le reti di adduzione che alimentano più Ambiti Distrettuali, nonché tutte le opere individuate da delibera di Giunta regionale sulla base dell'elaborazione del Piano d'ambito regionale.



Art. 3
Funzioni della Regione

1. La Regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e fatte salve le attribuzioni statali e locali:

- a) disciplina a livello regionale il servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e comunitaria in materia, assicurando la separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché i principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità ed adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- b) esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione di settore e, in particolare, adotta e approva il Piano di tutela delle acque e il Piano regionale degli acquedotti e i relativi aggiornamenti;
- c) destina risorse agli interventi previsti dal Piano d'ambito;
- d) vigila sulle attività dell'Ente idrico campano ed esercita i poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*, ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) promuove ogni azione utile per assicurare il coordinamento efficace ed efficiente delle attività poste in essere dall'Ente idrico campano e dai soggetti gestori del servizio idrico integrato, anche al fine di salvaguardare la risorsa idrica e assicurarne un uso equo, razionale e solidale, nonché le aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
- f) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale per garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuove inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti;
- g) provvede alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;
- h) partecipa al controllo sui piani e programmi di investimento per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e per la realizzazione degli interventi di interesse strategico regionale;
- i) verifica la compatibilità e coerenza del Piano d'ambito con gli obiettivi di programmazione e pianificazione regionali;

2. La Giunta regionale individua, con propria delibera, le infrastrutture strategiche ai fini di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo, nonché dell'art. 16 comma 2) e partecipa all'elaborazione del piano degli interventi per le stesse. A tal fine sono da considerarsi in ogni caso strategiche le grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale nonché quelle che alimentano più Ambiti distrettuali.

3. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del servizio idrico integrato campano.



567

Art. 4
Competenze degli Enti Locali

1. Gli Enti locali, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e dalla legislazione statale e comunitaria in materia, svolgono attraverso l'Ente Idrico Campano, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e il relativo controllo di cui al Titolo II della presente legge.

11



TITOLO II SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAPO I Disposizioni generali

Art. 5

Ambito Territoriale Ottimale regionale (ATO)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, l'ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n.152 del 2006, coincide con il territorio regionale, ed è suddiviso in 5 ambiti distrettuali come definiti al successivo art. 6.



Art. 6
Ambiti distrettuali

1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali. A tal fine, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in cinque Ambiti distrettuali come meglio precisato nell'allegato A alla presente legge e di seguito così denominati:
- a) *Ambito distrettuale Napoli*, comprendente trentadue comuni della Città metropolitana di Napoli;
 - b) *Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano*, comprendente cinquantanove comuni della Città metropolitana di Napoli e diciassette della provincia di Salerno;
 - c) *Ambito distrettuale Sele*, comprendente centoquarantadue comuni della provincia di Salerno, due comuni della provincia di Avellino e un comune della provincia di Napoli;
 - d) *Ambito distrettuale Caserta*, comprendente tutti i comuni della provincia di Caserta;
 - e) *Ambito distrettuale Calore -Irpino*, comprendente tutti i comuni della provincia di Benevento e centodiciassette comuni della provincia di Avellino.
2. L'appartenenza di ciascun Ente locale al relativo Ambito distrettuale di cui al comma 1, è indicata nell'allegato A della presente legge.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione può modificare la composizione degli Ambiti distrettuali di cui all'allegato A su richiesta motivata dell'Ente, oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi comuni o della modificazione di comuni esistenti, fermo restando i principi di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.



[Handwritten signature]

CAPO II
Ente di Governo dell'Ambito Ottimale regionale

Art. 7
Ente Idrico Campano (EIC)

1. Il soggetto di governo dell'ATO regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC) istituito con la presente legge, cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni del territorio campano.
2. L'EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con sede legale a Napoli, con sedi periferiche nei singoli ambiti distrettuali.
3. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da:
 - a) un fondo di dotazione istituito all'atto della costituzione dell'EIC dagli enti locali nella misura definita dallo statuto;
 - b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;
 - c) le acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
4. L'EIC impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ed ha una contabilità di carattere finanziario.
5. La Giunta regionale con deliberazione approva, entro quindici giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, lo Statuto dell'EIC. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'Ente idrico, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo.
6. Salvo quanto previsto dallo Statuto, il costo di funzionamento dell'EIC è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Art. 8
Competenze dell'EIC

1. L'Ente Idrico:

- a) predispone, adotta, approva ed aggiorna, il Piano d'Ambito su scala regionale di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo le procedure di cui all'articolo 16 e lo trasmette, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione, all'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) per ogni Ambito distrettuale, affida la gestione del servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun consiglio di distretto in coerenza, con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia;
- c) predispone la convenzione e i relativi disciplinari che regolamentano i rapporti con i soggetti gestori, sulla base delle indicazioni dell'AEEGSI.
- d) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni l' E.I.C. avrà il compito di :

- a) definire indici di produttività per la valutazione dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
- c) definire i parametri a supporto delle politiche tariffarie, ferme restando le competenze in capo all'E.I.C. e all'AEEGSI;
- d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'ambiente;
- e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
- f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria.



[Handwritten signature]

Art. 9
Organi dell'EIC

1. Sono organi dell'EIC:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Direttore generale;
- e) i Consigli di distretto;
- f) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'EIC si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).



Oluf

5/10

Art. 10
Comitato esecutivo e Presidente

1. Il Comitato esecutivo si compone di venti membri; sono membri di diritto i coordinatori dei consigli di distretto di cui all'articolo 13; gli altri quindici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti, di cui quindici in ragione di un componente ogni trecentocinquantamila abitanti.

2. Il Comitato esecutivo provvede:

- a) ad adottare il Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16;
 - b) ad approvare le forme di gestione nei singoli ambiti distrettuali su proposta dei Consigli di distretto;
 - c) all'elaborazione, sentiti i Consigli di distretto e le Autorità competenti, del bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - d) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'ambito regionale;
 - e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
 - f) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente;
 - g) alla predisposizione, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore generale ed in coerenza con gli indirizzi espressi dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, della tariffa di base del SII;
 - h) all'approvazione, sulla base di istruttoria del Direttore generale sentiti i Consigli di distretto, del piano economico-finanziario previsto dal Piano d'ambito regionale e dai piani d'ambito distrettuali;
 - i) all'approvazione della pianta organica dell'EIC;
 - l) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
 - m) all'approvazione della carta dei servizi idrici che il gestore è tenuto ad adottare, che conterrà quali principi fondamentali:
 - 1) eguaglianza e imparzialità di trattamento all'utenza;
 - 2) efficacia ed efficienza e continuità del servizio;
 - 3) la lotta agli sprechi, la salvaguardia del patrimonio idrico e delle sue fonti;
 - n) all'approvazione del contratto con il Direttore generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, ed allegato allo Statuto dell'EIC.
3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Comitato, convocato in prima seduta, dal consigliere di maggior età anagrafica. Il Presidente dura in carica cinque anni ed ha la rappresentanza legale dell'Ente idrico.
4. Il comitato approva, con il voto favorevole del sessanta per cento dei componenti, il regolamento che disciplina il funzionamento interno nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni statutarie. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di partecipazione dei comuni nei quali ricadono le risorse idriche alle attività di programmazione e progettazione riferiti alle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle fonti.



Art. 11
Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'EIC ed è nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato esecutivo, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, di professionalità e competenza maturate per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato Esecutivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.
3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente idrico regionale. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).



Art. 12
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EIC.
2. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dal Comitato esecutivo, il direttore generale, in particolare:
 - a) espleta le procedure di affidamento del servizio idrico integrato per ogni Ambito distrettuale, approvate dal Comitato Esecutivo sulla base delle proposte dei Consigli di distretto;
 - b) provvede alla gestione delle convenzioni di affidamento del servizio, supportato dalle strutture operative degli ambiti distrettuali.
 - c) controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza degli stessi, nonché – previa deliberazione del Comitato esecutivo- all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - d) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
 - e) formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di Distretto;
 - f) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EIC da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale per ogni opportuna valutazione;
3. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative, ed in particolare:
 - a) adotta il programma annuale delle attività dell'Ente, attribuendo gli incarichi dirigenziali, definendo gli obiettivi dei dirigenti e assegnando le risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - b) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
 - c) elabora il regolamento interno di organizzazione, da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
 - d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
 - e) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - f) controlla l'attività dei dirigenti ed interviene in loro sostituzione in caso di inerzia;
 - g) cura l'esecuzione delle delibere dell'ente e l'inoltro alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio dell'Ente.



Art. 13
Consigli di distretto

1. Per ciascun Ambito territoriale distrettuale è istituito il Consiglio di distretto. Il Consiglio di distretto è organo permanente, composto da trenta membri eletti tra i sindaci dei comuni siti nell'ambito del distretto o loro delegati. Le modalità di elezione e di composizione dei consigli di distretto, sono stabilite nello Statuto dell'Ente in modo da garantire la rappresentanza degli Enti locali, in seno a ciascun distretto, sulla base del peso demografico, per tre fasce di rappresentanza.
2. Il Consiglio di distretto è eletto dall'Assemblea dei sindaci dei comuni appartenenti al distretto, costituiti in seggio elettorale su convocazione del sindaco del comune con il maggior numero di abitanti. Se l'Assemblea dei sindaci, a seguito di tre convocazioni, non provvede all'elezione dei componenti del Consiglio di distretto, vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale.
3. Ogni Consiglio di distretto, nel corso della prima seduta convocata dal consigliere di maggiore età anagrafica, elegge al proprio interno un coordinatore.
4. Il Consiglio di distretto approva, con il voto favorevole del sessanta per cento dei componenti, un proprio regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni, nel rispetto delle norme dello Statuto.
5. L'EIC assicura, anche tramite propri uffici strutturati su base territoriale, il supporto tecnico-operativo ed amministrativo necessario al funzionamento dei Consigli di distretto.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Art. 14
Funzioni dei Consigli di distretto

1. I Consigli di distretto:

- a) approvano il Piano d'ambito distrettuale;
- b) definiscono la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del comitato esecutivo;
- c) formulano proposte al Comitato esecutivo in merito al bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- d) concorrono alla verifica dello stato di attuazione del piano d'ambito e del raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, informando il direttore generale le eventuali criticità riscontrate;
- e) svolgono attività consultiva e propositiva, nei casi previsti dalla presente legge nonché su richiesta del Comitato esecutivo;
- f) predispongono e propongono la tariffa di distretto.

2. I Consigli di distretto, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurano la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti, ai sensi dell'articolo 20.

3. I Consigli di distretto inviano ai comuni del distretto di propria competenza, di cui all'allegato A, una relazione annuale sullo stato dei servizi.

4. Tutte le sedute dei Consigli di distretto sono pubbliche ed il resoconto delle stesse è pubblicato, entro cinque giorni, in una sezione dedicata del sito internet istituzionale dell'EIC.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. G. G.", written over the bottom right of the stamp.

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

Art. 15
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Comitato Esecutivo dell'Ente idrico, è composto da tre membri scelti secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure sino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo attribuite dalla normativa vigente.
3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'EIC o su determinati affari. I membri del Collegio possono partecipare, se lo richiedono, alle riunioni del Comitato esecutivo.
4. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell'EIC, il Comitato esecutivo, i Consigli di distretto di tutti gli atti o fatti, di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell'EIC.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili.



Art. 16
Piano d'ambito regionale

1. Ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:
 - a) ricognizione delle infrastrutture;
 - b) programma degli interventi;
 - c) modello gestionale ed organizzativo;
 - d) piano economico finanziario.
2. Il piano d'ambito è adottato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico e trasmesso, entro dieci giorni, ai Consigli di distretto. Nei successivi trenta giorni, i Consigli di distretto trasmettono al Comitato esecutivo osservazioni, proposte, integrazioni al Piano d'ambito, specificando, per quanto riguarda al piano economico finanziario, le ulteriori componenti tariffarie in aggiunta alla tariffa di base ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Comitato esecutivo recepisce le indicazioni dei Consigli di distretto e approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Piano d'ambito regionale definitivo. La medesima procedura si segue per ogni necessario aggiornamento, attivabile anche su richiesta dei Consigli di distretto.
3. Il piano d'ambito è trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione, alla Regione, all'Autorità Energia Elettrica Servizi Idrici -AEEGSI- e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Ai fini della tutela ambientale del patrimonio idrico nei territori nei quali ricadono le opere di captazione della risorsa idrica, il Piano d'Ambito prevede interventi di salvaguardia e rivalutazione naturalistica. I suddetti territori sono da ritenersi strategici anche ai fini della programmazione degli investimenti.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, located below the official stamp.

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

Art. 17
Piano d'Ambito Distrettuale

1. Il piano d'ambito distrettuale, redatto ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è elemento del contratto con il gestore ed è costituito dai seguenti atti:

- a) programma operativo degli interventi che:
 - 1) definisce con adeguato dettaglio le caratteristiche generali delle opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti in ambito distrettuale;
 - 2) identifica le priorità degli interventi nel rispetto degli obiettivi generali indicati dal Piano d'ambito regionale;
- b) modello gestionale ed organizzativo di distretto che:
 - 1) definisce la struttura operativa mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale viene realizzato;
- c) piano economico finanziario di distretto che:
 - 1) è articolato, così come quello d'ambito, nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario;
 - 2) prevede con cadenza annuale l'adeguamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti a fondo perduto utilizzati dall'Ente d'ambito regionale;
 - 3) definisce la tariffa di distretto e deve garantire il rispetto dei principi di effettiva efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione alle indicazioni del programma operativo degli interventi.



Art. 18
Fondo unico perequativo

1. E' istituito presso l'Ente idrico il fondo unico perequativo regionale, alimentato con fonti individuate dalla giunta regionale, per le seguenti finalità:
 - a) favorire l'equilibrio costi/ricavi in ambito distrettuale, in caso di applicazione della tariffa sociale a favore di utenti in condizione di documentato disagio economico, secondo i parametri dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico;
 - b) favorire la sostenibilità sociale degli eventuali incrementi tariffari secondo criteri di progressività su base pluriennale.
2. Lo statuto dell'Ente idrico definisce i criteri e le modalità di formazione ed utilizzo del fondo, ivi compresa l'individuazione di altre fonti di finanziamento.



Art. 19
Durata degli incarichi e compensi

1. L'incarico di componente del Consiglio di distretto, del Comitato esecutivo nonché di Presidente è di cinque anni e cessa anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde, per qualsiasi motivo, la qualifica di sindaco oppure viene meno la delega all'uopo conferita. In tal caso, si procede alla sostituzione dello stesso secondo le norme dello statuto.
2. Ai componenti dei Consigli di distretto e del Comitato esecutivo, ivi compreso il Presidente, per l'esercizio delle funzioni svolte, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente documentate, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità.



Art. 20
Tutela degli utenti e partecipazione

1. Al fine di assicurare l'effettività del diritto all'acqua, l'uso consapevole e sostenibile della risorsa, la sua qualità e quella del servizio erogato, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'EIC, di consultazione e verifica sulla gestione e di analisi dei reclami e di rilevazione della Customer Satisfaction, è istituito il Comitato Consultivo sul SII. L'Ente idrico campano recepisce e disciplina con proprio regolamento la composizione ed il funzionamento, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Regionale della Campania nel successivo comma 2.
2. Il Consiglio Regionale della Campania individua le modalità di cooperazione e relazione degli utenti e dei portatori d'interesse con gli organi e la struttura dell'Ente ed il soggetto gestore per consentire:
 - a. La rappresentanza e la cura degli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione ai diversamente abili, ai residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche disagiate;
 - b. La puntuale informazione agli utenti per la trasparenza nei rapporti contrattuali, la semplificazione nell'accesso ai servizi e l'acquisizione delle osservazioni e valutazioni inerenti il SII;
 - c. La partecipazione all'elaborazione e aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato e la formulazione di pareri e proposte ai Consigli di Distretto sugli atti di programmazione, sul rispetto degli standard fissati per la gestione del servizio, ai sensi dell'art. 14, comma 2.
3. L'Ente Idrico Campano, inoltre, nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, tra le risorse umane disponibili a legislazione vigente, individua il responsabile dei rapporti con l'utenza.
4. Sono membri del Comitato Consultivo sul SII cinque rappresentanti dei comitati civici locali che operano sui territori a sostegno del principio: "Acqua bene comune", individuati tramite apposito regolamento fissato dal Consiglio regionale.



TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 *Disposizioni transitorie*

1. Le modalità di subentro dell'Ente idrico campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, sono definiti con delibera di Giunta regionale.
2. Gli enti locali aderiscono all'Ente Idrico con delibera di presa d'atto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Oltre tale termine, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Fino all'approvazione del nuovo Piano d'ambito regionale, trovano applicazione le previsioni dei piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno di ciascun Ambito territoriale distrettuale, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4/bis, il gestore del servizio idrico integrato, individuato dall'EIC, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente, ai sensi della presente legge, subentra ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano all'interno del medesimo Ambito territoriale distrettuale.
- 4/bis. Se detti soggetti gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Ai fini della verifica ricognitiva in ogni ambito distrettuale, della legittimità delle gestioni esistenti prevista dall'articolo 172, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da effettuarsi entro sei mesi, l'Ente idrico può avvalersi del supporto tecnico dei competenti uffici regionali, e di specifiche competenze del settore.
- 4/ter. I gestori esistenti che operano in base ad un affidamento avvenuto nel rispetto della disciplina normativa *pro tempore* vigente, per perseguire sinergie operative di gestione del ciclo nell'ambito considerato, economie di scala ed omogenei standards prestazionali del servizio reso all'utenza, possono perseguire accordi aggregativi anche in forma societaria, ai sensi dell'art 172 comma3 del D.lgs 152/2006.
5. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti impianti di depurazione comprensoriali individuati con delibera della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove conformi alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, l'EIC predispone il Piano d'ambito regionale entro novanta giorni dalla costituzione dei suoi organi. Completate le procedure relative all'approvazione del Piano d'ambito regionale di cui al comma 2 dell'articolo 16, i Consigli di distretto procedono all'elaborazione ed alla approvazione del Piano d'ambito di distretto entro i successivi novanta giorni, e lo trasmette al Comitato esecutivo entro i successivi 10 giorni.
7. I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al D.lgs n. 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dal comma 137 dell'art. 1 della L.R. n. 5/2013, cessano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora allo spirare di tale termine i Comuni non abbiano provveduto alla costituzione degli organi dell'E.I.C., i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali.



Art. 22
Personale dell'Ente idrico

1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti, continua a svolgere i compiti relativi al servizio idrico integrato presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'EIC.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi della normativa vigente.
3. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento.
4. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti proseguono con l'EIC fino alla loro naturale scadenza.
5. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Comitato esecutivo dell'EIC ridetermina, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.



1

Art. 22/bis
Personale addetto al Ciclo Integrato delle Acque

1. Ai sensi dell'art. 173 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la disciplina del trasferimento di ramo di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile.

2. Negli ambiti distrettuali ove insistono gestioni assentite in conformità alla normativa pro tempore vigente, le infrastrutture e gli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora presi in carico dal soggetto gestore, sono trasferiti allo stesso gestore, sulla base dell'attività ricognitiva della Giunta regionale circa lo stato di consistenza delle singole opere e del personale addetto.



Art. 23

Clausola di valutazione e Abrogazioni

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sulle eventuali criticità emerse in fase di applicazione.
2. E' abrogata la legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36).



22

Art. 24

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione

1. "La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, affida le concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia."
2. La Giunta Regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri cui attenersi per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1."
3. Le concessioni in essere alla data del 30 aprile 2015 permangono efficaci limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, così da garantire per il periodo suddetto la continuità dell'attività aziendale, sia per le imprese termali che per quelle d'imbottigliamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e l'utilizzo ottimale della risorsa idrotermale ed idromineraie."
4. "L'articolo 1, comma 112 bis della legge regionale 7 agosto 2014, n.16 (interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – collegato alla legge di stabilità regionale 2014) è abrogato.



Art. 25

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti per la organizzazione dell'EIC si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente.



Art. 26

Entrata in vigore e norme transitorie

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.



A handwritten signature, possibly "P", located in the lower-left area of the page.

Allegato A
Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Calore Irpino

Città Provincia

AIELLO DEL SABATO Avellino
 ALTAVILLA IRPINA Avellino
 ANDRETTA Avellino
 AQUILONIA Avellino
 ARIANO IRPINO Avellino
 ATRIPALDA Avellino
 AVELLA Avellino
 AVELLINO Avellino
 BAGNOLI IRPINO Avellino
 BAIANO Avellino
 BISACCIA Avellino
 BONITO Avellino
 CAIRANO Avellino
 CALITRI Avellino
 CANDIDA Avellino
 CAPOSELE Avellino
 CAPRIGLIA IRPINA Avellino
 CARIFE Avellino
 CASALBORE Avellino
 CASSANO IRPINO Avellino
 CASTEL BARONIA Avellino
 CASTELFRANCI Avellino
 CASTELVETERE SUL CALORE Avellino
 CERVINARA Avellino
 CESINALI Avellino
 CHIANCHE Avellino
 CHIUSANO DI S. DOMENICO Avellino
 CONTRADA Avellino
 CONZA DELLA CAMPANIA Avellino
 DOMICELLA Avellino
 FLUMERI Avellino
 FONTANAROSA Avellino
 FORINO Avellino
 FRIGENTO Avellino
 GESUALDO Avellino
 GRECI Avellino
 GROTAMINARDA Avellino
 GROTOLELLA Avellino
 GUARDIA LOMBARDI Avellino
 LACEDONIA Avellino
 LAPIO Avellino
 LAURO Avellino
 LIONI Avellino
 LUOGOSANO Avellino
 MANOCALZATI Avellino
 MARZANO DI NOLA Avellino
 MELITO IRPINO Avellino
 MERCOGLIANO Avellino
 MIRABELLA ECLANO Avellino
 MONTAGUTO Avellino
 MONTECALVO IRPINO Avellino
 MONTEFALCIONE Avellino
 MONTEFORTE IRPINO Avellino
 MONTEFREDANE Avellino
 TREVICO Avellino
 TUFO Avellino
 VALLATA Avellino

Città Provincia

MONTEFUSCO Avellino
 MONTELLA Avellino
 MONTEMARANO Avellino
 MONTEMILETTO Avellino
 MONTEVERDE Avellino
 MONTORO INFERIORE Avellino
 MONTORO SUPERIORE Avellino
 MORRA DE SANCTIS Avellino
 MOSCHIANO Avellino
 MUGNANO DEL CARDINALE Avellino
 NUSCO Avellino
 OSPEDALETTO D'ALPINOLO Avellino
 PAGO DEL VALLO DI LAURO Avellino
 PAROLISE Avellino
 PATERNOPOLI Avellino
 PETRURO IRPINO Avellino
 PIETRADEFUSI Avellino
 PIETRASTORNINA Avellino
 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA Avellino
 PRATOLA SERRA Avellino
 QUADRELLE Avellino
 QUINDICI Avellino
 ROCCA S.FELICE Avellino
 ROCCABASCERANA Avellino
 ROTONDI Avellino
 SALZA IRPINA Avellino
 SAVIGNANO IRPINO Avellino
 SCAMPITELLA Avellino
 SERINO Avellino
 SIRIGNANO Avellino
 SOLOFRA Avellino
 SORBO SERPICO Avellino
 SPERONE Avellino
 STURNO Avellino
 SUMMONTE Avellino
 S. ANDREA DI CONZA Avellino
 S. ANGELO A SCALA Avellino
 S. ANGELO ALL'ESCA Avellino
 S. ANGELO DEI LOMBARDI Avellino
 S. LUCIA DI SERINO Avellino
 S. MANGO SUL CALORE Avellino
 S. MARTINO VALLE CAUDINA Avellino
 S. MICHELE DI SERINO Avellino
 S. NICOLA BARONIA Avellino
 S. PAOLINA Avellino
 S. POTITO ULTRA Avellino
 S. SOSSIO BARONIA Avellino
 S. STEFANO DEL SOLE Avellino
 TAURANO Avellino
 TAURASI Avellino
 TEORA Avellino
 TORELLA DEI LOMBARDI Avellino
 TORRE LE NOCELLE Avellino
 TORRIONI Avellino
 PESCO SANNITA Benevento
 PIETRAROJA Benevento
 PIETRELCINA Benevento

Città Provincia
VALLESACCARDA Avellino
VENTICANO Avellino
VILLAMAINA Avellino
VILLANOVA DEL BATTISTA Avellino
VOLTURARA IRPINA Avellino
ZUNGOLI Avellino
AIROLA Benevento
AMOROSI Benevento
APICE Benevento
APOLLOSA Benevento
ARPAIA Benevento
ARPAISE Benevento
BASELICE Benevento
BENEVENTO Benevento
BONEA Benevento
BUCCIANO Benevento
BUONALBERGO Benevento
CALVI Benevento
CAMPOLATTARO Benevento
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO Benevento
CASALDUNI Benevento
CASTELFRANCO IN MISCANO Benevento
CASTELPAGANO Benevento
CASTELPOTO Benevento
CASTELVENERE Benevento
CASTELVETERE IN VAL FORTORE Benevento
CAUTANO Benevento
CEPPALONI Benevento
CERRETO SANNITA Benevento
CIRCELLO Benevento
COLLE SANNITA Benevento
CUSANO MUTRI Benevento
DUGENTA Benevento
DURAZZANO Benevento
FAICCHIO Benevento
FOGLIANISE Benevento
FOIANO DI VAL FORTORE Benevento
FORCHIA Benevento
FRAGNETO L'ABATE Benevento
FRAGNETO MONFORTE Benevento
FRASSO TELESINO Benevento
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI Benevento
GUARDIA SANFRAMONDI Benevento
LIMATOLA Benevento
MELIZZANO Benevento
MOIANO Benevento
MOLINARA Benevento
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE Benevento
MONTESARCHIO Benevento
MORCONE Benevento
PADULI Benevento
PAGO VEIANO Benevento
PANNARANO Benevento
PAOLISI Benevento
PAUPISI Benevento

Città Provincia
PONTE Benevento
PONTELANDOLFO Benevento
PUGLIANELLO Benevento
REINO Benevento
SASSINORO Benevento
SOLOPACA Benevento
S. AGATA DEI GOTI Benevento
S. ANGELO A CUPOLO Benevento
S. ARCANGELO TRIMONTE Benevento
S. BARTOLOMEO IN GALDO Benevento
S. CROCE DEL SANNIO Benevento
S. GIORGIO DEL SANNIO Benevento
S. GIORGIO LA MOLARA Benevento
S. LEUCIO DEL SANNIO Benevento
S. LORENZELLO Benevento
S. LORENZO MAGGIORE Benevento
S. LUPO Benevento
S. MARCO DEI CAVOTI Benevento
S. MARTINO SANNITA Benevento
S. NAZZARO Benevento
S. NICOLA MANFREDI Benevento
S. SALVATORE TELESINO Benevento
TELESE Benevento
TOCCO CAUDIO Benevento
TORRECUSO Benevento
VITULANO Benevento

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Terra di Lavoro

Città Provincia

AILANO Caserta
 ALIFE Caserta
 ALVIGNANO Caserta
 ARIENZO Caserta
 AVERSA Caserta
 BAIA E LATINA Caserta
 BELLONA Caserta
 CAIANELLO Caserta
 CAIAZZO Caserta
 CALVI RISORTA Caserta
 CAMIGLIANO Caserta
 CANCELLO ED ARNONE Caserta
 CAPODRISE Caserta
 CAPRIATI A VOLTURNO Caserta
 CAPUA Caserta
 CARINARO Caserta
 CARINOLA Caserta
 CASAGIOVE Caserta
 CASAL DI PRINCIPE Caserta
 CASALUCE Caserta
 CASAPESENNA Caserta
 CASAPULLA Caserta
 CASERTA Caserta
 CASTEL CAMPAGNANO Caserta
 CASTEL DI SASSO Caserta
 CASTEL MORRONE Caserta
 CASTEL VOLTURNO Caserta
 CASTELLO DEL MATESE Caserta
 CELLOLE Caserta
 CERVINO Caserta
 CESA Caserta
 CIORLANO Caserta
 CONCA DELLA CAMPANIA Caserta
 CURTI Caserta
 DRAGONI Caserta
 FALCIANO DEL MASSICO Caserta
 FONTEGRECA Caserta
 FORMICOLA Caserta
 FRANCOLISE Caserta
 FRIGNANO Caserta
 GALLO Caserta
 GALLUCCIO Caserta
 GIANO VETUSTO Caserta
 GIOIA SANNITICA Caserta
 GRAZZANISE Caserta
 GRICIGNANO DI AVERSA Caserta
 LETINO Caserta
 LIBERI Caserta
 LUSCIANO Caserta
 MACERATA CAMPANIA Caserta
 MADDALONI Caserta
 MARCIANISE Caserta
 MARZANO APPIO Caserta
 MIGNANO MONTE LUNGO Caserta
 MONDRAGONE Caserta
 ORTA DI ATELLA Caserta
 PARETE Caserta
 PASTORANO Caserta

Città Provincia

PIANA DI MONTE VERNA Caserta
 PIEDIMONTE MATESE Caserta
 PIETRAMELARA Caserta
 PIETRAVAIRANO Caserta
 PIGNATARO MAGGIORE Caserta
 PONTELATONE Caserta
 PORTICO DI CASERTA Caserta
 PRATA SANNITA Caserta
 PRATELLA Caserta
 PRESENZANO Caserta
 RAVISCANINA Caserta
 RECALE Caserta
 RIARDO Caserta
 ROCCA D'EVANDRO Caserta
 ROCCAMONFINA Caserta
 ROCCAROMANA Caserta
 ROCCHETTA E CROCE Caserta
 RUVIANO Caserta
 SESSA AURUNCA Caserta
 SPARANISE Caserta
 SUCCIVO Caserta
 S. ANGELO D'ALIFE Caserta
 S. ARPINO Caserta
 S. CIPRIANO D'AVERSA Caserta
 S. FELICE A CANCELLO Caserta
 S. GREGORIO MATESE Caserta
 S. MARCELLINO Caserta
 S. MARCO EVANGELISTA Caserta
 S. MARIA A VICO Caserta
 S. MARIA CAPUA VETERE Caserta
 S. MARIA LA FOSSA Caserta
 S. NICOLA LA STRADA Caserta
 S. PIETRO INFINE Caserta
 S. POTITO SANNITICO Caserta
 S. PRISCO Caserta
 S. TAMMARO Caserta
 TEANO Caserta
 TEVEROLA Caserta
 TORA E PICCILLI Caserta
 TRENTOLA-DUCENTA Caserta
 VAIRANO PATENORA Caserta
 VALLE AGRICOLA Caserta
 VALLE DI MADDALONI Caserta
 VILLA DI BRIANO Caserta
 VILLA LITERNO Caserta
 VITULAZIO Caserta

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Napoli

Città Provincia

ACERRA Napoli
AFRAGOLA Napoli
ARZANO Napoli
BACOLI Napoli
BARANO D'ISCHIA Napoli
CAIVANO Napoli
CALVIZZANO Napoli
CARDITO Napoli
CASAMICCIOLA TERME Napoli
CASANDRINO Napoli
CASAVATORE Napoli
CASORIA Napoli
CRISPANO Napoli
FORIO D'ISCHIA Napoli
FRATTAMAGGIORE Napoli
FRATTAMINORE Napoli
GIUGLIANO IN CAMPANIA Napoli
GRUMO NEVANO Napoli
ISCHIA Napoli
LACCO AMENO Napoli
MARANO DI NAPOLI Napoli
MELITO DI NAPOLI Napoli
MONTE DI PROCIDA Napoli
MUGNANO DI NAPOLI Napoli
NAPOLI Napoli
POZZUOLI Napoli
PROCIDA Napoli
QUALIANO Napoli
QUARTO Napoli
SERRARA FONTANA Napoli
S. ANTIMO Napoli
VILLARICCA Napoli

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano

Città Provincia

ANACAPRI Napoli
 BOSCOREALE Napoli
 BOSCOTRECASE Napoli
 BRUSCIANO Napoli
 CAMPOSANO Napoli
 CAPRI Napoli
 CARBONARA DI NOLA Napoli
 CASALNUOVO DI NAPOLI Napoli
 CASAMARCIANO Napoli
 CASOLA DI NAPOLI Napoli
 CASTELLAMMARE DI STABIA Napoli
 CASTELLO DI CISTERNA Napoli
 CERCOLA Napoli
 CICCIANO Napoli
 CIMITILE Napoli
 COMIZIANO Napoli
 ERGOLANO Napoli
 GRAGNANO Napoli
 LETTERE Napoli
 LIVERI Napoli
 MARIGLIANELLA Napoli
 MARIGLIANO Napoli
 MASSA DI SOMMA Napoli
 MASSA LUBRENSE Napoli
 META Napoli
 NOLA Napoli
 OTTAVIANO Napoli
 PALMA CAMPANIA Napoli
 PIANO DI SORRENTO Napoli
 PIMONTE Napoli
 POGGIOMARINO Napoli
 POLLENA TROCCHIA Napoli
 POMIGLIANO D'ARCO Napoli
 POMPEI Napoli
 PORTICI Napoli
 ROCCARAINOLA Napoli
 SAVIANO Napoli
 SCISCIANO Napoli
 SOMMA VESUVIANA Napoli
 SORRENTO Napoli
 STRIANO Napoli
 S. AGNELLO Napoli
 S. ANASTASIA Napoli
 S. ANTONIO ABATE Napoli
 S. GENNARO VESUVIANO Napoli
 S. GIORGIO A CREMANO Napoli
 S. GIUSEPPE VESUVIANO Napoli
 S. MARIA LA CARITÀ Napoli
 S. PAOLO BELSITO Napoli
 S. SEBASTIANO AL VESUVIO Napoli
 S. VITALIANO Napoli
 TERZIGNO Napoli
 TORRE ANNUNZIATA Napoli
 TORRE DEL GRECO Napoli
 TRECASE Napoli
 TUFINO Napoli
 VICO EQUENSE Napoli

Città Provincia

VISCIANO Napoli
 VOLLA Napoli
 ANGRI Salerno
 BRACIGLIANO Salerno
 CALVANICO Salerno
 CASTEL S. GIORGIO Salerno
 CORBARA Salerno
 FISCIANO Salerno
 MERCATO S. SEVERINO Salerno
 NOCERA INFERIORE Salerno
 NOCERA SUPERIORE Salerno
 PAGANI Salerno
 ROCCAPIEMONTE Salerno
 SARNO Salerno
 SCAFATI Salerno
 SIANO Salerno
 S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO Salerno
 S. MARZANO SUL SARNO Salerno
 S. VALENTINO TORIO Salerno

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sele

Città Provincia

CALABRITTO Avellino
 SENERCHIA Avellino
 AGEROLA Napoli
 ACERNO Salerno
 AGROPOLI Salerno
 ALBANELLA Salerno
 ALFANO Salerno
 ALTAVILLA SILENTINA Salerno
 AMALFI Salerno
 AQUARA Salerno
 ASCEA Salerno
 ATENA LUCANA Salerno
 ATRANI Salerno
 AULETTA Salerno
 BARONISSI Salerno
 BATTIPAGLIA Salerno
 BELLIZZI Salerno
 BELLOSGUARDO Salerno
 BUCCINO Salerno
 BUONABITACOLO Salerno
 CAGGIANO Salerno
 CAMEROTA Salerno
 CAMPAGNA Salerno
 CAMPORA Salerno
 CANNALONGA Salerno
 CAPACCIO Salerno
 CASALBUONO Salerno
 CASALETTO SPARTANO Salerno
 CASAL VELINO Salerno
 CASELLE IN PITTARI Salerno
 CASTEL S. LORENZO Salerno
 CASTELCIVITA Salerno
 CASTELLABATE Salerno
 CASTELNUOVO CILENTO Salerno
 CASTELNUOVO DI CONZA Salerno
 CASTIGLIONE DEI GENOVESI Salerno
 CAVA DE' TIRRENI Salerno
 CELLE DI BULGHERIA Salerno
 CENTOLA Salerno
 CERASO Salerno
 CETARA Salerno
 CICERALE Salerno
 COLLIANO Salerno
 CONCA DEI MARINI Salerno
 CONTRONE Salerno
 CONTURSI TERME Salerno
 CORLETO MONFORTE Salerno
 CUCCARO VETERE Salerno
 EBOLI Salerno
 FELITTO Salerno
 FURORE Salerno
 FUTANI Salerno
 GIFFONI SEI CASALI Salerno
 GIFFONI VALLE PIANA Salerno
 GIOI Salerno
 GIUNGANO Salerno
 ISPANI Salerno
 LAUREANA CILENTO Salerno

Città Provincia

LAURINO Salerno
 LAURITO Salerno
 LAVIANO Salerno
 LUSTRA Salerno
 MAGLIANO VETERE Salerno
 MAIORI Salerno
 MINORI Salerno
 MOIO DELLA CIVITELLA Salerno
 MONTANO ANTILIA Salerno
 MONTE S. GIACOMO Salerno
 MONTECORICE Salerno
 MONTECORVINO PUGLIANO Salerno
 MONTECORVINO ROVELLA Salerno
 MONTEFORTE CILENTO Salerno
 MONTESANO SULLA MARCELLANA Salerno
 MORIGERATI Salerno
 NOVI VELIA Salerno
 OGIASTRO CILENTO Salerno
 OLEVANO SUL TUSCIANO Salerno
 OLIVETO CITRA Salerno
 OMIGNANO Salerno
 ORRIA Salerno
 OTTATI Salerno
 PADULA Salerno
 PALOMONTE Salerno
 PELLEZZANO Salerno
 PERDIFUMO Salerno
 PERITO Salerno
 PERTOSA Salerno
 PETINA Salerno
 PIAGGINE Salerno
 PISCIOTTA Salerno
 POLLA Salerno
 POLLICA Salerno
 PONTECAGNANO FAIANO Salerno
 POSITANO Salerno
 POSTIGLIONE Salerno
 PRAIANO Salerno
 PRIGNANO CILENTO Salerno
 RAVELLO Salerno
 RICIGLIANO Salerno
 ROCCADASPIDE Salerno
 ROCCAGLORIOSA Salerno
 ROFRANO Salerno
 ROMAGNANO AL MONTE Salerno
 ROSCIGNO Salerno
 RUTINO Salerno
 SACCO Salerno
 SALA CONSILINA Salerno
 SALENTO Salerno
 SALERNO Salerno
 SALVITELLE Salerno
 SANTOMENNA Salerno
 SANZA Salerno
 SAPRI Salerno
 SASSANO Salerno
 SCALA Salerno
 SERRAMEZZANA Salerno

SERRE Salerno
SESSA CILENTO Salerno
SICIGNANO DEGLI ALBURNI Salerno
STELLA CILENTO Salerno
STIO Salerno
S. ANGELO A FASANELLA Salerno
S. ARSENIO Salerno
S. CIPIANO PICENTINO Salerno
S. GIOVANNI A PIRO Salerno
S. GREGORIO MAGNO Salerno
S. MANGO PIEMONTE Salerno
S. MARINA Salerno
S. MAURO CILENTO Salerno
S. MAURO LA BRUCA Salerno
S. PIETRO AL TANAGRO Salerno
S. RUFO Salerno
TEGGIANO Salerno
TORCHIARA Salerno
TORRACA Salerno
TORRE ORSAIA Salerno
TORTORELLA Salerno
TRAMONTI Salerno
TRENTINARA Salerno
VALLE DELL'ANGELO Salerno
VALLO DELLA LUCANIA Salerno
VALVA Salerno
VIBONATI Salerno
VIETRI SUL MARE Salerno



Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO

Disegno di Legge

“Riordino del Servizio Idrico Integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano”
(Reg. Gen. n. 54)

Emendamento aggiuntivo

All'articolo 3, comma 1., aggiungere la lettera j):

“promuove istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente garantendo, tra l'altro, l'erogazione giornaliera di 50 litri per persona, quale quantitativo minimo vitale per l'alimentazione e l'igiene umana, nonché meccanismi premiali per l' oculato uso della risorsa idrica.”

Relazione descrittiva

Il presente emendamento si rende necessario, al fine di specificare, tra le azioni di finalità sociale e solidale, il principio di minimo impegnato/garantito, in linea con il Documento di Consultazione Pubblica AEEG n. 280/2012/R/IDR, punto 5.4 (consumo vitale da attuare con una tariffa sociale che garantisca la Fornitura dell'acqua); vedi anche Risoluzione ONU 28/07/2010, Tribunale Castrovillari, Sentenza n. 5811, del 30/11/2012 (...la morosità dell'utente non è ragione sufficiente a motivare la sospensione della fornitura di acqua, in quanto in contrasto con l'art. 2 della Costituzione).

Relazione Finanziaria

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Casillo Mario

Amabile Tommaso

Amato

Oliviero Genaro

Amato Vincenza

3.40

DISEGNO DI LEGGE: "RIORDINO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ISTITUZIONE DELL'ENTE IDRICO CAMPANO" – REG. GEN. 54

EMENDAMENTO TECNICO

All'art. 16 il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il Piano d'Ambito è trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Autorità per l'Energia Elettrica Gas Servizi Idrici – AEEGSI – e alla Regione.


La Regione effettua la verifica di coerenza con la programmazione regionale entro 45 giorni dal ricevimento, decorso tale termine in assenza di osservazioni il Piano d'ambito è esecutivo.

MOTIVAZIONE

Il presente emendamento si rende necessario per poter definire con data certa le procedure che renderanno possibile l'esecutività del piano d'Ambito.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of the Region of Campania.A handwritten signature in black ink, possibly reading 'A. Ph. To'.A handwritten signature in black ink, possibly reading 'T. S.'.

DISEGNO DI LEGGE: "RIORDINO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ISTITUZIONE DELL'ENTE IDRICO CAMPANO" - REG. GEN. N. 54.

EMENDAMENTO

Emendamento n. 21.8 all'ART. 21

All'Art. 21 dopo il comma 4 bis, sostituire il comma 4 ter, con il seguente:

4.Ter Ai soggetti gestori titolari di affidamenti conformi al regime pro tempore di cui all'art. 172 del D.lgs 152/06, al fine di favorire sinergie operative di gestione del ciclo, sono consentite, nel rispetto della normativa nazionale, operazioni societarie volte all'aggregazione e razionalizzazione delle gestioni esistenti, da attuare in conformità a quanto previsto dall'articolo 3bis del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011 n. 148 ed in particolare con le modalità indicate nel relativo comma 2bis, anche ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni degli enti territoriali ai sensi dall'art. 1 comma 611 e segg. della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I nuovi soggetti derivanti da aggregazione e razionalizzazione di cui al precedente comma, proseguono nelle gestioni per le durate previste nei contratti di servizio e negli altri atti che regolano il rapporto. Qualora ne sussistano i presupposti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 8 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per gli stessi possono essere assunti provvedimenti di perequazioni delle durate delle gestioni.

RELAZIONE

Si rende necessario esplicitare le azioni consentite dalla normativa nazionale che i soggetti gestori possono perseguire anche al fine di addivenire in tempi brevi alla gestione unitaria nell'ambito.

